



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8019 del 2021, proposto da

Riccardo Cinti, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Tortorella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini, Roberto Bonatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero della Salute, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Mattia Minghini, Duilio Raffoni non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento,***

***previa sospensione dell'efficacia,***

A) della graduatoria regionale del concorso per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2020/2023 (in BURERT

n. 146, parte terza, del 19 maggio 2021), in cui parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso ivi comprese le successive revisioni e rettifiche, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

B) dei verbali della Commissione di concorso, seppur non conosciuti, ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione nonché dei provvedimenti con i quali sono state nominate le commissioni, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

C) del Bando di concorso pubblico, per esami, per l'ammissione a 95 posti per il Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2020/2023 della Regione Emilia-Romagna (delibera di Giunta regionale n. 1193 del 21 settembre 2020) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) – Serie IV, Speciale - Concorsi ed Esami n. 81 del 16 ottobre 2020, e nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT n. 326 del 28/09/2020), nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

D) dell'avviso pubblico per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2020/2023 della Regione Emilia-Romagna tramite graduatoria riservata ex art. 12 comma 3 del D.L. 35/2019, convertito con L. 60/2019 (delibera di Giunta regionale n. 1194 del 21 settembre 2020), in BURERT n. 326 del 28 settembre 2020, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

E) dell'avviso del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 di approvazione del predetto bando, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

F) della Graduatoria riservata per l'ammissione senza borsa di studio di n. 78 medici al Corso di formazione specifica in Medicina Generale 2020/2023 della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.L. 35/2019, come

convertito con L. 60/2019 (Determinazione n. 9420 del 19 maggio 2021) in BURERT n. 165 del 3 giugno 2021, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

G) dei provvedimenti della Commissione Salute, non conosciuti, di approvazione del riparto regionale dei finanziamenti dei fondi per il triennio formativo 2020/2023; nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

H) dei provvedimenti, non conosciuti, che hanno approvato i test predisposti dalla Commissione di cui all'art. 3 del D.M. 7 marzo 2006, all'uopo nominata trasmettendoli alle Regioni, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

I) della prova di ammissione predisposta dalla Commissione di cui all'art. 3 del D.M. 7 marzo 2006 nella parte in cui non prevede lo svolgimento di una compiuta procedura di validazione, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

J) del D.M. 7 marzo 2006 nella parte in cui non consente la possibilità, in ipotesi di necessità del fabbisogno e di capacità formative delle Regioni ulteriori rispetto ai posti banditi, di ulteriori accessi, in ordine di graduatoria, ai soggetti idonei che accettino di frequentare il corso senza riconoscimento della borsa di studio finanche, ove occorra, a mezzo finanziamento proprio di eventuali oneri assicurativi o a titolo di tassa di iscrizione, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

K) del documento approvato dalla Commissione Salute nella seduta del 5 agosto 2020, trasmesso il 7 agosto 2020 avente ad oggetto “Riparto della quota del fondo sanitario nazionale relativa al 2020 per il finanziamento di borse di studio in medicina generale triennio formativo 2020/2023”, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

L) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Emilia Romagna e di Ministero della Salute;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2021 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, a una valutazione sommaria propria della fase cautelare, il ricorso appare fondato, che appare sussistere il lamentato pregiudizio grave e irreparabile, legato all'impossibilità di frequentare il corso, e che l'interesse del ricorrente risulta comunque prevalente rispetto a quello tutelato dall'Amministrazione, visto che il ricorrente frequenterebbe il corso senza borsa di studio, e che, soprattutto nel periodo attuale, risulta acclarato il fabbisogno di medici.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Quater accoglie, nei termini di cui in motivazione, l'istanza cautelare, e per l'effetto sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati, e ammette con riserva il ricorrente a frequentare, in soprannumero e senza borsa, il corso de quo.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 15.03.2022.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore

Francesca Ferrazzoli, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Dauno Trebastoni**

**IL PRESIDENTE**  
**Riccardo Savoia**

**IL SEGRETARIO**